

Cassazione. Una sentenza ribadisce i confini tra attività delle società di servizi e prestazioni professionali tipiche

L'assistenza è compito da Albi

La Spa non può fatturare pareri legali e tributari insieme all'elaborazione dati

Laura Cavestri
MILANO

È da considerarsi nullo il contratto stipulato da una società di servizi che, oltre all'attività di elaborazione dati, fattura anche importi per consulenza e assistenza legale e tributaria messa a disposizione del cliente.

E non importa se la prestazione sia stata effettivamente svolta da un professionista abi-

PREROGATIVE AMPIE

Tra i servizi preclusi alle imprese non solo le mansioni «riservate» ma anche quelle «tipiche della professione protetta»

litato. Perché si viola comunque l'articolo 2 della legge 1815/39, che vieta la costituzione di società di capitali per svolgere prestazioni libero-professionali.

Lo ha stabilito con chiarezza la Corte di cassazione (Sezione terza civile) con la sentenza 9237, depositata il 18 aprile scorso, che conferma alcuni principi espressi nella precedente pronuncia 9507

del 1999 sulle professioni tecniche.

Il ricorso contrapponeva una società di servizi a un cliente: la prima chiedeva il pagamento di prestazioni, il secondo negava qualsiasi debito e anzi chiedeva la restituzione di quanto pagato per attività professionali, non consentite alla società. Quindi, mentre per l'attività di elaborazione dati non vi era contrasto, per consulenza e assistenza le posizioni erano opposte.

I giudici di Piazza Cavour hanno accolto la tesi del cliente. Secondo la Cassazione, infatti, «le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti nei relativi Albi professionali».

Un'affermazione che, presa alla lettera, sembra conferire l'etichetta di "materia riservata" a interi settori (quali la consulenza su argomenti giuridici e fiscali) che tali non sempre sono.

Tuttavia, nel caso specifico si discuteva di prestazioni di elaborazione dati congiunta a consulenza e assistenza presso

la sede della società «in materia tributaria, fiscale, commerciale, amministrativa, societaria, legale».

La società di servizi si era infatti attrezzata per mettere a disposizione dei propri clienti questo tipo di assistenza qualificata. Ma così facendo, aveva violato l'articolo 2 della legge 1815/39, norma che prevede la nullità di contratti e rapporti con società di capitali che svolgano attività libero-professionali.

La norma invocata dalla Cassazione risulta abrogata dalla legge 266 del 1997, ma evidentemente i giudici di piazza Cavour hanno voluto confermare la necessità che vi sia sempre un rapporto "esclusivo" tra cliente e professionista, che non deve essere soggetto a intermediazione né essere fatturato da una società "estranea", che diluisca il rapporto fiduciario.

Quando vi è una prestazione interamente compresa nell'attività «tipica di una professione protetta» — osserva infatti la Corte — vi è nullità del contratto in tutti i casi in cui la prestazione professionale è imputata direttamente alla società e non ai professioni-

RIFORMA DEGLI ORDINI

Ripartono oggi le audizioni alla Camera

Riprendono oggi pomeriggio, dopo la lunga pausa pasquale, le audizioni in commissione Giustizia della Camera (in seduta congiunta con le Attività produttive) di Ordini e associazioni in materia di riforma delle professioni. Di fronte ai componenti delle due commissioni, e al relatore dei provvedimenti di riordino a Montecitorio, Pierluigi Mantini (Ulivo), si alterneranno i vertici del Cup (ovvero degli Ordini professionali) dei settori tecnici e sanitari, oltre alla confederazione degli iscritti in Albi, Confprofessioni. Ma ci saranno anche le associazioni riunite in Assoprofessioni.

Tra i molti nodi degli Albi c'è la "spada di Damocle" della proroga, che scade il 4 settembre 2007, per emanare il provvedimento che istituisce cinque nuovi Ordini sanitari (infermieri, ostetriche, riabilita-

tori, tecnici sanitari e professionisti della prevenzione). Un rinvio legato all'opportunità di ricollegare la regolamentazione del settore all'interno del Ddl di riforma delle professioni. Ma anche osteggiato da quella parte di maggioranza che punta a una riduzione e a un "accorpamento per famiglie" degli Ordini esistenti. Tra le priorità di ingegneri, architetti, geologi, geometri e periti c'è invece la necessità di reintrodurre una tariffa minima per i lavori pubblici. Puntano ad «affiancare e integrare» il "testo Mastella" i vertici di Confprofessioni.

Mentre Assoprofessioni sintetizza le proposte in pochi punti: riconoscimento a monte delle professioni, mediante elenco ad hoc periodicamente aggiornato; rilascio di attestati di competenza da parte di enti "terzi" accreditati e inserimento delle associazioni nel registro ministeriale previo parere, oltre che del Cnel, anche dei rappresentanti delle associazioni di attività similari, ma non degli Ordini eventualmente interessati.

L. Ca.

sti che a essa facciano capo.

La presenza di una società che intermedia il rapporto — in altri termini — rende nullo il contratto con la società, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia stata effettuata da un professionista iscritto all'Albo o sotto la sua direzione e vigilanza.

Nella controversia decisa dalla Cassazione, la società non ha potuto chiedere, in nome proprio, il pagamento di prestazioni professionali, nemmeno dimostrando che queste erano state effettuate da professionisti iscritti ad Albi.

Anzi, avendo ammesso di aver svolto prestazioni professionali, sia pure avvalendosi di professionisti iscritti ad Albi, la società stessa si è preclusa qualsiasi possibilità di ribaltare sul cliente la "prova" che la prestazione non fosse stata illecita.

Per consulenze e assistenze in settori legali e fiscali, insomma, conclude la corte di Cassazione, il professionista non può essere oscurato da una società di servizi, perché l'attività tipica della professione protetta va imputata solo ed esclusivamente al professionista stesso.